



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m_pi
PEC: uspb@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Il Dirigente: dott. Giuseppina LOTITO

Bari, fa fede la data in protocollo

Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di Bari e Provincia
Loro Sedi

All'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia - Direzione Generale
Bari

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
Loro Sedi

All'Albo dell'Ufficio IV – Ambito
Territoriale per la Puglia
Sede

Al Sito WEB

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n° 395, concernente il diritto allo studio;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 05/04/1989, con la quale sono state impartite istruzioni in ordine all'applicazione dell'art. 3 del D.P.R n° 395 citato;

VISTA la C.M. n° 319 del 24.10.1991 che regola le condizioni per l'attuazione del citato art. 3 del D.P.R. 23.08.1988, n°395 in favore del personale della scuola;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 29 novembre 2007;

VISTO L'Atto Unilaterale USR Puglia prot. 704 del 13/01/2020;

VISTO il contingente complessivo dei permessi retribuiti per studio concedibili per l'anno solare 2021, pari al 3% della dotazione organica provinciale distinta per grado di istruzione per il personale docente educativo ed A.T.A., determinato con Decreto Dirigenziale n. 0028701 del 14/10/2021;

VISTO l'art 3 comma 5 dell'Atto Unilaterale del 13/01/2020 il quale prevede che *“qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno della medesima provincia, si procederà a compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, rispetto a quei gradi di istruzione e profili professionali in cui si registrino eventuali richieste inferiori al contingente.*

VISTA la nota di questo ufficio Territoriale prot. 31174 del 10/11/2021 *“Precisazioni per gli aspiranti TFA”*

RITENUTO di poter riaprire le istanze per coloro i quali avranno titolo a partecipare ai corsi TFA

Sostegno, appena gli Atenei pubblicheranno gli elenchi graduati con gli esiti delle prove di ammissione.

ESAMINATE le segnalazioni pervenute da parte delle Istituzioni Scolastiche;

A.A. Diana Cimino - 080-5477253 - diana.cimino.ba@istruzione.it

Prof. Emanuele Zotti - 080-5477259 - emanuele.zotti@posta.istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

UFFICIO III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m_pi

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

DISPONE

Art. 1 – Il personale docente, educativo ed A.T.A delle istituzioni scolastiche statali della Provincia di cui agli elenchi è ammesso a fruire, per l'anno solare 2021 dei permessi retribuiti per studio previsti dall'art.3 del D.P.R. 23.08.1988 n° 395, nella sua misura massima di centocinquanta ore annue e nei limiti e secondo le modalità fissate dall'Atto unilaterale USR Puglia prot. 704 del 13/01/2020;

Art. 2 – I Dirigenti Scolastici emetteranno i provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi in questione al personale in servizio nelle rispettive Istituzioni Scolastiche e presente nell'elenco provinciale degli aventi diritto;

Art. 3 – I permessi stessi saranno concessi, previa attenta verifica, **di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico**, circa la sussistenza dei presupposti di legge (tipologia corsi di studio, compatibilità con le esigenze di servizio) e delle condizioni previste dalla citata Circolare Ministeriale n. 319 del 24/10/1991 e dall'Atto unilaterale USR Puglia prot. 704 del 13/01/2020. **Il Dirigente Scolastico curerà che il personale beneficiario documenti**, prima ancora della concessione del permesso l'iscrizione al corso e, subito dopo la fruizione del permesso stesso e prima di un eventuale cambio di sede, produca la certificazione relativa alla frequenza nonché alla partecipazione agli esami finali, rilasciati dall'organo competente. Sono altresì tenuti a documentare ogni esame sostenuto, anche con esito negativo. In mancanza delle predette documentazioni, i periodi di permesso utilizzati saranno trasformati in congedo per motivi di famiglia senza assegni con conseguente recupero delle competenze corrisposte per tali periodi (art. 3, comma 5 D.P.R. 395/1988).

Visto l'art 3 comma 5 dell'Atto Unilaterale del 13/01/2020 il quale prevede che *“qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno della medesima provincia, si procederà a compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, rispetto a quei gradi di istruzione e profili professionali in cui si registrino eventuali richieste inferiori al contingente.*

Art. 4 – Di concerto con gli Atenei e la pubblicazione delle graduatorie ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si riaprono i termini delle richieste di permesso retribuito allo studio anno 2022. Le domande già inviate, **erroneamente**, a questo ufficio (in allegato nel foglio *“Personale_in_attesa_data_corso_TFA_dopo_graduatorie”*) non debbono più essere re-inviate.

Solo ed esclusivamente i FREQUENTANTI al TFA Sostegno sono tenuti, usando apposito modello di autocertificazione in allegato, a comunicare l'inizio effettivo della frequenza al corso. Le autorizzazioni saranno concesse **previa verifica del contingente** e salvo diversa comunicazione.

Art. 5 – Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si rinvia all'Atto Unilaterale USR Puglia prot. 704 del 13/01/2020.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

A.A. Diana Cimino - 080-5477253 - diana.cimino.ba@istruzione.it

Prof. Emanuele Zotti - 080-5477259 - emanuele.zotti@posta.istruzione.it